



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/10/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno contro delegazione di pagamento (n.***428) e l'altro contro cessione del quinto (n.***902), stipulati entrambi in data 31.03.2015 ed anticipatamente estinti, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.674,75 per il contratto n.***428 e di € 2.092,31 per il contratto n.***902, a titolo di "oneri *up front*" e al netto di quanto già ottenuto in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario, costituitosi, chiede in via preliminare di disporre la riunione dei ricorsi in applicazione dell'art. 274 c.p.c., atteso che gli stessi "*hanno ad oggetto uno stesso petitum afferente il rimborso dei costi accessori non goduti per effetto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti contratti dal medesimo soggetto*".

Nel merito, premette di avere improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali. Aggiunge che l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia non potrebbe comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*. Tanto premesso, eccepisce la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sarebbero venuti definitivamente meno in ragione



dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non avrebbe efficacia diretta nei rapporti tra privati. Eccepisce, inoltre, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione. Fa presente la natura *up front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico). Al riguardo, richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che hanno qualificato la domanda di rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate come ripetizione di un indebito oggettivo. Ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale. Eccepisce, infine, la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento. Con riferimento alle commissioni di gestione, rappresenta la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente avrebbe sottoscritto il piano di ammortamento, accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo. Da tale documentazione, risulterebbe che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova, in ogni caso, la disponibilità a riconoscere al ricorrente le somme già offerte in sede di risposta ai reclami, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*. Da ultimo, fa presente la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento. Chiede pertanto, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, previa riunione dei ricorsi, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali



deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Con riferimento al contratto n.***428, il ricorrente chiede il rimborso delle *“Spese di istruttoria”*, delle *“Commissioni di attivazione”*, degli *“Oneri erariali e altre spese amministrative”* e dei *“Costi di intermediazione”*.

Preliminarmente il Collegio rileva che le parti non concordano sulla rata in corrispondenza della quale è avvenuta l'estinzione anticipata del finanziamento, atteso che il ricorrente effettua i calcoli considerando 68 rate residue e, dunque, 52 rate scadute e l'intermediario versa in atti un conteggio estintivo emesso in data 28.10.2019, dal quale risulta un'estinzione anticipata del finanziamento alla 54ma rata. Considerato che il ricorrente non ha versato in atti alcun conteggio estintivo e non ha neppure replicato alla specifica controdeduzione dell'intermediario sul punto, il Collegio assume come riferimento l'unico conteggio estintivo prodotto in atti e dunque ritiene estinto il contratto alla 54ma rata (Cfr., decisione n. 13820 del 4 agosto 2020).

Nel merito, rileva la natura *up front* sia delle Spese istruttorie, sia delle Commissioni di attivazione, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa che abbiano pari natura le Commissioni intermediazione e gli oneri erariali e le spese di amministrazione. Rispetto a queste ultime, rileva l'impossibilità individuare la somma pagata a titolo di oneri erariali.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	5,25%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,77%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 247,50	€ 147,48	<input type="radio"/>	€ 147,48
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 777,60	€ 427,68	€ 254,85	<input type="radio"/>	€ 254,85
<input type="radio"/>	spese lett. E (up front)	€ 62,91	€ 34,60	€ 20,62	<input type="radio"/>	€ 20,62
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.008,80	€ 1.104,84	€ 658,36	<input type="radio"/>	€ 658,36
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.081,31
interessi legali	no

Con riferimento al contratto n. ***902, il ricorrente chiede il rimborso delle “Spese di istruttoria”, delle “Commissioni di attivazione”, degli “Oneri erariali e altre spese amministrative” e dei “Costi di intermediazione”.

Il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Spese istruttorie, sia delle Commissioni di attivazione, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa che abbiano pari natura le Commissioni intermediazione e gli oneri erariali e le spese di amministrazione. Rispetto a queste ultime, rileva l'impossibilità individuare la somma pagata a titolo di oneri erariali.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,25%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,63%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,85	<input type="radio"/>	€ 173,85
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 780,48	€ 468,29	€ 301,52	<input type="radio"/>	€ 301,52
<input type="radio"/>	spese lett. E (up front)	€ 63,15	€ 37,89	€ 24,40	<input type="radio"/>	€ 24,40
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.276,40	€ 1.365,84	€ 879,44	<input type="radio"/>	€ 879,44
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.379,21
interessi legali	no



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.460,52.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS